

AZIENDA SANITARIA LOCALE TARANTO

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

STRUTTURA: Dipartimento Salute Mentale

OGGETTO: Istanza di congedo, a norma dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151, del/la dipendente M.M.R. (matr.20653)

IL DIRIGENTE APICALE

PREMESSO che il/la dipendente *omissis*, C.P.S.E. a tempo indeterminato in organico presso il Dipartimento di Salute Mentale – S.C. C.S.M. Polo Occidentale - Taranto, ha presentato istanza assunta al prot. n. 51306 del 21/03/2023 tesa a fruire di un periodo di congedo il 06/04/2023 (pari a giorni 1), dal 12/04/2023 al 14/04/2023 (pari a giorni 3), dal 18/04/2023 al 21/04/2023 (pari a giorni 4), dal 26/04/2023 al 28/04/2023 (pari a giorni 3), ai sensi dell'art. 42, comma 5 del D. Lgs. 26/03/2001, n.151, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n.119 del 18/07/2011, per assistenza al proprio familiare *omissis* in condizione di disabilità grave;

CONSTATATO che il familiare del/la dipendente *omissis* è disabile con handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'art. 3, co.1 e co.3 della L. n.104/1992, giusto verbale rilasciato dalla Commissione Medica per l'accertamento dell'handicap di Taranto e archiviato nel fascicolo personale del/la dipendente poiché contenente dati sensibili ai sensi del D. Lgs. nr. 196/2003 (Privacy);

VISTI

- la legge 104/92 per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate che prevede, in base al combinato disposto dagli artt. 3 e 33, agevolazioni lavorative anche per i familiari di persone riconosciute disabili con connotazione di gravità, con certificazione A.S.L./INPS competente;
- la legge n.53/2000, che all'art. 4, commi 2 e 4, stabilisce che i dipendenti possono chiedere, per gravi e documentati motivi di famiglia, un periodo di congedo retribuito, continuativo o frazionato, non superiore a due anni;
- il T. U. n.151/2001, relativo alle disposizioni legislative riguardanti i congedi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori, con il quale viene confermato, in via generale, il preesistente quadro normativo di cui al citato art. 4, comma 2, della legge n.53 del 08.03.2000, nel cui ambito l'art. 42 comma 5 (in tema di riposi e permessi per l'assistenza di familiari con handicap grave) ha previsto, sostituito dall'art. 4, punto 1, lettera b) del D. Lgs 18/07/2011, n.119, che "il coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità accertata ai sensi dell'art. 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n.104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'art. 4, comma 2 dell'art. 4 della legge 8 marzo 2000, n.53, entro sessanta giorni dalla richiesta. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, ha diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi; in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi; in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o sorelle conviventi. 5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e

nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza di un soggetto che presta assistenza”;

- che per effetto di tale norma i dipendenti possono richiedere, per assistenza a familiari con handicap grave, un periodo di congedo continuativo o frazionato che non può superare la durata complessiva di due anni nell'arco di vita lavorativa, a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza;

- la Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n.1 del 03.02.2012, ad oggetto: “Modifiche alla disciplina in materia di permessi e congedi per l'assistenza alle persone con disabilità - decreto legislativo 18.07.2011, n.119 (“Attuazione dell'art. 23 della legge 04 novembre 2010, n.183, recante delega al governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi”);

- la circolare INPS n.32 del 06.03.2012, ad oggetto “Decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011. “Attuazione dell'art. 23 della L. 04.11.2010, n. 183, recante delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi.” Modifica alla disciplina in materia di congedi e permessi per l'assistenza ai disabili in situazione di gravità”;

ATTESO

- che il comma 5-bis dell'art. 4 del D. Lgs. 119/2011 del novellato art. 42 del D. Lgs. n. 151/01, precisa: “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato ...”

- che il comma 5-ter dell'art. 4 del D. Lgs. 119/2011 stabilisce “Durante il periodo di congedo, il richiedente ha diritto a percepire un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione in godimento, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento e che il periodo medesimo è coperto da contribuzione figurativa. L'indennità e la contribuzione figurativa spettano fino a un importo complessivo massimo di € 53.687,00 annui, giusta Circolare INPS n. 11 del 01/02/2023;

- che, il comma 5-quinquies, sempre dell'art. 4 del D. Lgs 119/2011, stabilisce: “Il periodo di cui al comma 5 non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto...”;

ACCERTATO che il/la dipendente *omissis*, nell'arco della vita lavorativa ha usufruito di analoghi periodi di congedo retribuito per il congiunto in argomento per un totale complessivo di 16 giornate e che la durata dei congedi in parola rientrano nella soglia massima dei due anni nell'arco della vita lavorativa del dipendente per il medesimo familiare;

RILEVATO che, per tutto quanto sopra esposto, l'istanza del/la dipendente *omissis* è accoglibile in quanto:

- il/la dipendente già usufruisce dei benefici ex legge 104/92, per assistere un proprio congiunto affine di I° grado (cfr determinazione Dirigenziale n. 401 del 16/03/2021;

- la durata del congedo in parola rientra nella soglia massima dei due anni nell'arco della vita lavorativa del/la dipendente (comma 5-bis dell'art.4, punto1, lett.b), del D. Lgs. n.119/2011) per il medesimo familiare;

- il familiare disabile, come dichiarato dal/la dipendente nella nota prot. 51306 del 21/03/2023, non è ricoverato a tempo pieno in strutture private e/o pubbliche;

RITENUTO di dover accogliere l'istanza e collocare in aspettativa retribuita il/la dipendente *omissis*, il 06/04/2023 (pari a giorni 1), dal 12/04//2023 al 14/04/2023 (pari a giorni 3), dal 18/04/2023 al 21/04/2023 (pari a giorni 4), dal 26/04/2023 al 28/04/2023 (pari a giorni 3), ai sensi dell'art.42, comma 5 del D. Lgs. 26/03/2001, n.151, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n.119 del 18/07/2011, per assistere il proprio familiare *omissis*, portatore di handicap in situazione di gravità;

che durante il periodo richiesto dal/la dipendente *omissis* sarà corrisposto il trattamento economico pari all'intero ammontare dell'ultima retribuzione percepita che non può eccedere il tetto massimo

annuo complessivo pari a € 53.687,00 come determinato, per l'anno 2023 dalla Circolare INPS n. 11 del 01/02/2023;

EVIDENZIATO CHE, ai sensi dell'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 -quienquies del D. Lgs. 18/07/2011 n.119, il predetto congedo non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;

ATTESTATA la regolarità dell'istruttoria della proposta ed il rispetto delle relative leggi e provvedimenti di riferimento;

DETERMINA

Per tutti i motivi esposti in narrativa e che qui s'intendono richiamati per formarne parte integrante e sostanziale:

1. **DI ACCOGLIERE** l'istanza di congedo del/la dipendente *omissis* del 21/03/2023 e collocarlo/a in aspettativa retribuita ai sensi dell'art.42, comma 5 del D. Lgs. 26/03/2001, n.151, come modificato dall'art. 4 del D. Lgs. n.119 del 18/07/2011, il 06/04/2023 (pari a giorni 1), dal 12/04//2023 al 14/04/2023 (pari a giorni 3), dal 18/04/2023 al 21/04/2023 (pari a giorni 4), dal 26/04/2023 al 28/04/2023 (pari a giorni 3) per assistere il proprio familiare portatore di handicap in situazione di gravità;
2. **DI CORRISPONDERE**, durante il suddetto periodo, al/la dipendente *omissis*, il trattamento economico pari all'intero ammontare dell'ultima retribuzione percepita che non può eccedere il tetto massimo annuo complessivo pari a € 53.687,00 giusta Circolare INPS n.11 del 01/02/2023;
3. **DI DARE ATTO**: che il/la dipendente in argomento durante il periodo suddetto non potrà fruire dei benefici previsti dall'art. 3 della L.104/1992, autorizzati con determinazione dirigenziale n. 401 del 16/03/2021; che, ai sensi dell'art. 4, punto 1, lettera b), comma 5 -quienquies del D. Lgs. 18/07/2011 n.119, il periodo di congedo, non rileva ai fini della maturazione delle ferie, della tredicesima mensilità e del trattamento di fine rapporto;
che il/la dipendente, con l'adozione del presente provvedimento fruirà di 11 giorni di congedo, sulla durata massima concedibile di 730 giorni (pari a 2 anni), così come sancito dal comma 5 del D. Lgs 18 Luglio 2011, n.119;
4. **DI NOTIFICARE** il dispositivo del presente provvedimento al Direttore della S.C. C.S.M. Polo Occidentale – Taranto e di darne comunicazione all'interessato, nonché all'Ufficio U.O. Trattamento Giuridico Economico e Previdenziale;
5. **DI PRECISARE** che il presente atto non comporta impegno di spesa;
6. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 3 comma 26 della L.R. n 40/2007, ad avvenuta pubblicazione sul sito internet aziendale.

Estratto per riassunto - Attestazione di Conformità

Il sottoscritto, meglio identificato a mezzo dei dati presenti nella firma digitale, in qualità di Dirigente apicale della ASL di TARANTO, attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 23-bis del d. lgs n.82/2005 e dell'art. 6 del DPCM 13 novembre 2014, che il presente documento è un estratto per riassunto contenente gli elementi essenziali - privi di dati personali e/o sensibili e/o giudiziari da tutelare secondo la normativa vigente in materia di privacy - del documento originale informatico identificato con il file DETERMINAZIONE IN ORIGINALE impronta di hash 89ABC746226701E76CE41F4FA4366478B5DFAB67757881393D6DAB7FB8A0652E dal quale è stato estratto.

La data e il nominativo del sottoscrittore sono rilevabili dalla firma digitale apposta.